STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 127

Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina

Il presidente ed i membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro. Con le stesse modalita' vengono nominati:

a) un presidente supplente e quattro membri supplenti, scelti negli stessi gruppi di personale ai quali appartengono il presidente ed i membri effettivi;

b) un segretario, scelto fra il personale direttivo di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale. Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parita' si intende approvata la proposta piu' favorevole all'incolpato. Per quanto attiene al procedimento davanti al Consiglio di disciplina sono, in ogni caso, applicabili le norme degli articoli 136, 137, 138 e 139. I componenti del Consiglio di disciplina rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VII — Disciplina
Capo	II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-127-modalita-per-la-nomina-e-per-il-funzionamento-del-consiglio-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it